

L.R. BASILICATA 27 marzo 1995, n. 35 ⁽¹⁾ (art. 3 e allegato).

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 3 aprile 1995, n. 25.

Art. 3

Modalità di raccolta dei tartufi.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'[art. 2 della legge n. 752/1985](#), ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella "A" allegata alla presente legge ⁽²⁾.
3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di **non più di due cani** da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.
7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.
8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta di una o più Comunità montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata ⁽³⁾.
9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico- fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate ⁽⁴⁾.

10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

(2) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74, comma 1, della medesima legge).

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593](#) e la [Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159](#).

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 aprile 2007, n. 593](#) e la [Delib.G.R. 14 febbraio 2013, n. 159](#).

Allegato "A"

(Articolo 3)

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati.

- a) dal 1° ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- d) dal 1° maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
- e) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber borchii Vitt., o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- h) dal 1° settembre al 31 dicembre: per il Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- i) dal 1° settembre al 31 gennaio: per il Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente nero ordinario.